

**DELIBERA DELL'ORDINE CONSEGUENTE ALLA DIFFIDA IN MATERIA DI COLLAUDI
STATICI del 15 maggio 1995**

Facendo riferimento alla delibera del Consiglio dell'Ordine in data 23 gennaio 1995, con la quale gli iscritti sono diffidati dall'eseguire collaudi di "strutture in c.a. di qualsiasi costruzione non compresa tra quelle previste dall'art. 16 punto L del R.D. 11/02/1929 N. 274... quando ravvisino che per la progettazione e/o la direzione lavori delle stesse strutture sia stato conferito incarico ad un geometra", si ritiene di dover emanare le seguenti ulteriori disposizioni transitorie:

- 1) Opere in c.a. progettate e/o dirette da un geometra fuori competenza, denunciate al Genio Civile anteriormente al 01/01/1995, per le quali necessiti l'indicazione della terna: l'Ordine potrà rilasciare la terna dei collaudatori (salvo particolari casi di incompetenza) e l'ingegnere incaricato richiederà, contestualmente all'accettazione, la dispensa dalla diffida.
- 2) Opere in c.a., come sopra, ma senza obbligo di terna: l'ingegnere collaudatore deve chiedere esplicitamente al Consiglio dell'Ordine la dispensa dalla diffida; la dispensa sarà rilasciata in via eccezionale (salvo particolari casi d'incompetenza).
- 3) Opere in c.a. progettate e/o dirette da un geometra fuori competenza, denunciate al Genio Civile dopo il 01/01/1995 (ma precedentemente al provvedimento di diffida) per le quali è stata rilasciata dall'Ordine la terna: l'ingegnere incaricato richiederà la conferma della dispensa dalla diffida.
- 4) Opere in c.a. come al punto 3 (denuncia dopo il 01/01/1995) senza obbligo di terna, con incarico conferito in data precedente alla ratifica della diffida agli iscritti: l'ingegnere incaricato potrà richiedere la dispensa dalla diffida. In questo ultimo caso la dispensa potrà essere rilasciata solo in via eccezionale e comunque in riferimento a denunce depositate presso il Genio Civile entro e non oltre il 31/05/1995.

A partire da quest'ultimo termine, per le opere in c.a., progettate fuori competenza e denunciate in data successiva, non verrà più rilasciata alcuna dispensa e avrà pieno effetto la diffida a suo tempo notificata agli iscritti.